



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

- 1. Corte di giustizia Ue, sezione IX, 30 giugno 2020, è illegittimo l'affidamento senza gara all'A.C.I. del servizio di riscossione della tassa automobilistica.**

Corte costituzionale

- 2. Corte cost., 6 luglio 2020, n. 135, sul procedimento per la fusione e, in via subordinata, per l'estinzione delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) della Regione Sicilia, che prevede la devoluzione dei beni patrimoniali dell'istituzione al Comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente;**
- 3. Corte cost., 6 luglio 2020, n. 133, sui presupposti che debbono sussistere per ritenere una norma di interpretazione autentica.**

Corte di cassazione

- 4. Cass. civ., sez. unite, 26 giugno 2020, n. 12866, al g.o. una controversia tra il titolare della concessione edilizia e il Comune in ordine alla escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia degli oneri di urbanizzazione;**
- 5. Cass. civ., sez. unite, 26 giugno 2020, n. 12864, sul giudice competente a decidere una controversia relativa alla tariffa stabilita da un Comune per l'accesso ad una zona a traffico limitato.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

- 6. Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431, rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente;**

7. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4403, diritto europeo e principio di autonomia processuale;
8. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4401, sulla competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dalla gara da parte di una stazione appaltante;
9. Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4332, sulla portabilità della previdenza complementare nell'ordinamento militare;
10. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2020, n. 4288, sulla natura ordinatoria del termine per l'approvazione del bilancio;
11. Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2020, n. 4266, sul test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2017/2018: quiz presenti in volumi in comune commercio;
12. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II, 8 luglio 2020, n. 7849, sui principi informatori del procedimento amministrativo;
13. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II *ter*, 6 luglio 2020, n. 7706, sul carattere personale e intrasmissibile della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

Normativa

14. Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato dell'8 luglio 2020 Ponte Morandi: non è illegittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia Ue ritiene illegittimo l'affidamento senza gara all'A.C.I. del servizio di riscossione della tassa automobilistica.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, ordinanza 30 giugno 2020, C- 618/19 - Ge.Fi.L. – Gestione Fiscalità Locale SpA contro Regione Campania e nei confronti di ACI – Automobile Club d'Italia](#)

La Corte di giustizia Ue ha evidenziato che dall'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 si evince che, per essere escluso dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, un appalto pubblico concluso esclusivamente tra due, o più, amministrazioni aggiudicatrici deve stabilire

o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune. Inoltre, l'attuazione di tale cooperazione dev'essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico. Peraltro, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti devono svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

La conclusione di un accordo di cooperazione tra enti del settore pubblico deve apparire come il compimento di un *iter* di cooperazione tra i partecipanti allo stesso. Infatti, l'elaborazione di una cooperazione tra enti del settore pubblico presenta una dimensione intrinsecamente collaborativa

La partecipazione congiunta di tutte le parti dell'accordo di cooperazione è indispensabile per garantire che i servizi pubblici di cui essi devono garantire la prestazione vengano realizzati. Questa condizione non può essere considerata soddisfatta quando l'unico contributo di taluni contraenti si limita a un mero rimborso delle spese sostenute da un altro dei contraenti.

Per questi motivi, la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che:

“L'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l'affidamento diretto, senza gara, dell'appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico.”

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte si pronuncia sul procedimento per la fusione e, in via subordinata, per l'estinzione delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) della Regione Sicilia, che prevede la devoluzione dei beni patrimoniali dell'istituzione al Comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente.

[Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2020, n. 135 – Pres. Cartabia, Red. Coraggio](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(3)

La Corte si pronuncia sui presupposti che debbono sussistere per ritenere una norma di interpretazione autentica; dichiara illegittima una norma pseudo-interpretativa della Regione Calabria.

[Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2020, n. 133 – Pres. Cartabia, Red. Amoroso](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli

riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge. Si crea così un rapporto duale tra le disposizioni, tale che il sopravvenire della norma interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano dando luogo ad un precetto normativo unitario (sentenza n. 397 del 1994).

La Corte, sin dalla sentenza n. 118 del 1957, ha riconosciuto che la funzione legislativa (art. 70 Cost.) può esprimersi, ad opera del legislatore statale o regionale, anche con disposizioni interpretative, selezionando un significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. La norma che risulta dalla saldatura della disposizione interpretativa con quella interpretata ha quel contenuto fin dall'origine e in questo senso può dirsi retroattiva.

È infatti ricorrente nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta "imposta" dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)»."*

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(4)

Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del g.o. a decidere una controversia tra il titolare della concessione edilizia e il Comune in ordine alla escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia degli oneri di urbanizzazione.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 26 giugno 2020, n. 12866 – Pres. Manna, Est. Giusti](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: “la controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, in relazione al rilascio di una concessione edilizia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia: e ciò sia perché l’obbligazione di garanzia, oggetto di causa, è fondata su un rapporto, sorto per effetto della polizza, distinto rispetto a quello concernente gli oneri concessori; sia perché, nella specie, la P.A. agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri”

(5)

Le Sezioni unite si pronunciano sul giudice competente a decidere una controversia relativa alla tariffa stabilita da un Comune per l’accesso ad una zona a traffico limitato; fattispecie relativa a Roma Capitale.

[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 26 giugno 2020, n. 12864 – Pres. Spirito, Est. Perrino](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che la tariffa stabilita da un Comune per l’accesso ad una zona a traffico limitato non può essere riconosciuta natura tributaria, ravvisabile solo a fronte del carattere coattivo, ma in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, in collegamento con una pubblica spesa, e con riguardo a un presupposto economicamente rilevante, perché commisurato a un indice di capacità contributiva (secondo le precisazioni rese, da ultimo, da Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2020, n. 10577).

L'istituzione di una zona a traffico limitato è esercizio di un potere pubblico, che conforma la qualificazione della tariffa di accesso; e si tratta di un potere pubblico afferente all'uso del territorio.

La disciplina pubblicistica dell'uso del territorio rientra nella materia dell'urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 104/2010.

Con riguardo alla pretesa di restituzione dell'importo corrispondente alla tariffa corrisposta per l'ingresso con autoveicoli e motoveicoli in determinate aree del territorio comunale sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia non origini da atti espressione di potere pubblico, ma concerna l'inesistenza dell'obbligazione di pagare.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale. Le massime n. 6, 7, 8 e 9 sono state redatte dall'Ufficio studi, massimario e formazione.

(6)

La IV Sezione si è pronunciata sull'ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 10 luglio 2020, n. 4431 – Pres. Poli, Est. Caponigro](#)

La IV Sezione ha ricordato che il giudice europeo ha stabilito che a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e dall'ordine di esame dei 'gravami incrociati escludenti', il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati, in quanto - anche se l'offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l'impossibilità di scegliere un'altra offerta regolare e procedere di conseguenza all'indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell'offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell'amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della Corte di giustizia della Unione europea, sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18).

In tal modo, è stata riaffermata la giuridica rilevanza di interessi legittimi "eterogenei" nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l'interesse legittimo "finale" ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, sia l'interesse legittimo "strumentale" alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato e ciò in quanto l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell'appalto.

Ne consegue che - non potendo l'accoglimento del gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell'interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale - il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel

senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale

In altri termini, *l'ordo questionum* impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.

Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (*rectius*: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale.

(7)

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che anche il diritto europeo deve sottostare alle regole del processo amministrativo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 luglio 2020, n. 4403 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

L'applicazione del diritto europeo deve sottostare alle regole del processo amministrativo.

La IV Sezione è giunta a tale conclusione invocando la sentenza della Corte giustizia Ue (del 17 marzo 2016, C- 161/15, Bensada), la quale ha affermato che un motivo attinente alla violazione del diritto di essere sentito, come

garantito dal diritto dell'Unione, sollevato per la prima volta dinanzi al giudice nazionale, in un procedimento per cassazione, deve essere dichiarato ricevibile se tale diritto, come garantito dall'ordinamento nazionale, soddisfa le condizioni previste da detto ordinamento per essere qualificato come motivo di ordine pubblico; sicché la Corte, nel riconoscere l'operatività del principio di autonomia processuale degli Stati membri, prendendo come parametro nella fattispecie quello di equivalenza, ha ritenuto che, qualora esso non sia violato, la violazione del diritto di essere sentiti, se non ritualmente e tempestivamente dedotta nel processo, resta ferma e non scatta l'obbligo di funzionalizzare la regola processuale nazionale per rendere effettivo il diritto comunitario.

Inoltre, la Corte giustizia Ue, nella pronuncia 14 dicembre 1995, in cause riunite C-430/93 e C-431/93, *van Schijndel*, con riferimento al principio dispositivo, ha chiarito che "il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda" (così punto 22);

Più in generale, la Corte di giustizia Ue, sezione I, nella sentenza 4 marzo 2020, C-34/19, *Telecom Italia s.p.a.*, ha affermato che: "Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di un organo giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto dell'Unione, senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica dei loro diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione".

(8)

La IV Sezione si pronuncia sulla competenza ad adottare un provvedimento di esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 luglio 2020, n. 4401 – Pres. Poli, Est. Comforti](#)

Ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 sussiste in capo alla "stazione appaltante" la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione dell'operatore economico".

Ha precisato la IV Sezione che qualora la "stazione appaltante" sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni, la competenza all'adozione del provvedimento di esclusione dalla gara sussiste, oltre che in capo al Rup, anche in capo all'organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Sia in base ai principi del diritto societario (qualora la stazione appaltante sia una società per azioni) sia in base ai principi del diritto amministrativo (in caso di organismo di diritto pubblico, altrimenti non sarebbe tenuta al rispetto delle norme sull'evidenza pubblica) competente ad esternare la volontà dell'ente è l'organo di vertice, ossia l'amministratore delegato-organo apicale dell'ente.

(9)

La IV Sezione ha affermato che nell'ordinamento militare vige la regola della portabilità della previdenza complementare.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 luglio 2020, n. 4332 – Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

Un militare che transiti da un Corpo militare dello Stato ad un altro (ivi inclusa la Guardia di finanza), senza soluzione di continuità, ha il diritto di non perdere la complessiva posizione previdenziale, anche complementare, maturata nel Corpo di provenienza

Ha precisato la Sezione che l'art. 1913 del codice dell'ordinamento militare richiama espressamente, quanto alla previdenza complementare, il d.lgs. n. 124 del 1993 ("Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124..."): ne consegue che l'esegesi giurisprudenziale relativa a tale disciplina normativa, per una scelta operata direttamente dal codice dell'ordinamento militare, si estende *per relationem* anche all'impiego militare

Tanto in coerenza con il generale principio di specificità ed autosufficienza dell'ordinamento militare, secondo cui tale ordinamento (e, in particolare, lo statuto del personale militare) è costituito dalle sole norme recate dal codice ovvero da esso richiamate, oppure da leggi speciali che espressamente vi derogano.

(10)

La III Sezione si pronuncia sulla natura ordinatoria del termine per l'approvazione del bilancio.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 luglio 2020, n. 4288 – Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Il termine previsto dall'art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 per l'approvazione del bilancio ha natura ordinatoria.

Ha chiarito la Sezione che l'art. 141, comma 2, t.u. n. 267 del 2000 - applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2 bis - ha previsto che "... quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio".

La norma è stata interpretata da una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso di introdurre un termine acceleratorio, che non è "assistito da alcuna qualificazione di perentorietà" (Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4917). È infatti perentorio solo il termine espressamente indicato come tale da una previsione normativa.

Come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826 la legge dunque non collega all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175, comma 3, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutoria, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del Consiglio di non approvare il bilancio.

(11)

La VI Sezione si pronuncia sul test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2017/2018: quiz presenti in volumi in comune commercio.

[Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 luglio 2020, n. 4266 – Pres. Montedoro, Est. Simeoli](#)

In sede di impugnazione della mancata ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2017/2018 non è provato che alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d'ingresso in comune commercio, né è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l'aver avuto accesso a manuali e eserciziari contenenti quesiti simili o identici a quelli somministrati nella prova di concorso (ove peraltro sono usualmente presenti migliaia di quesiti, impossibili da memorizzare in toto anche per il più mnemonico degli studenti) abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina (e verosimilmente basati anche su test di anni pregressi), rientrando a ben vedere la scelta dell'interessato di accedere all'una o all'altra fonte di studio nell'ambito della normale "alea" di un qualsiasi concorso pubblico.

(12)

Il T.a.r. per il Lazio, Roma, si pronuncia sui principi informatori del procedimento amministrativo.

[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione II, sentenza 8 luglio 2020, n. 7849 – Pres. Riccio, Est. Iera](#)

In virtù del richiamo esterno operato dall'art. 1 c.p.a., il tradizionale catalogo dei vizi di illegittimità è arricchito di una serie di principi di derivazione euro-unitaria direttamente applicabili nel nostro sistema di giustizia anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE);

i principi di proporzionalità e di adeguatezza costituiscono limiti interni all'esercizio del potere restrittivo dell'amministrazione che il giudice è chiamato a verificare (c.d. test) mediante l'indagine trifasica (di idoneità, di necessità, di adeguatezza).

Ha ricordato la Sezione che i vizi dell'atto amministrativo, secondo la tradizionale tripartizione, sono la "violazione di legge", l'"incompetenza", l'"eccesso di potere" (art. 29 c.p.a.). Con l'integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea, il tradizionale catalogo dei vizi si è arricchito di una serie di principi di derivazione euro-unitaria direttamente applicabili nel nostro sistema di giustizia in virtù del richiamo esterno ad essi operato dall'art. 1 c.p.a. secondo cui la "giurisdizione amministrativa" è, per l'appunto, chiamata ad assicurare "una tutela piena ed effettiva" secondo i principi del "diritto europeo" i quali, pertanto, assumo rilevanza diretta anche nelle materie non rientranti nelle competenze dell'Unione (artt. 3, 4, 5, TUE).

Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza sono da tempo principi cardine dell'azione amministrativa che, benché non sempre siano annoverati dalle discipline di settore tra le regole formali a cui deve conformarsi l'esercizio del potere restrittivo della sfera giuridica del destinatario, costituiscono comunque norme immanenti dell'agire pubblico. Tendo presente la sapiente opera di interpretazione monofilattica della giurisprudenza nazionale ed europea, si può affermare che ogni potere restrittivo va esercitato in sede di amministrazione attiva - e, ove oggetto di contenzioso, in sede giurisdizionale o giudiziale - nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza che costituiscono, al contempo, limiti interni al corretto esercizio dell'azione pubblica.

Il giudice amministrativo è chiamato a verificare (c.d. test) il rispetto dei principi-limiti di proporzionalità e di adeguatezza mediante l'indagine che si definisce trifasica (di idoneità, di necessità, di adeguatezza, anche detta

quest'ultima di proporzionalità in senso stretto) in quanto il positivo superamento di ogni fase costituisce il presupposto per la verifica di quella successiva, sicché soltanto il provvedimento che supera positivamente tutt'e tre le fasi di verifica può vedersi attribuito il predicato di legittimità definitiva. Mentre il principio di proporzionalità è volto a sindacare l'individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine pubblico per il quale è attribuito il potere ed implica l'indagine nella fase di idoneità e di necessità, il principio di adeguatezza è volto a sindacare la fase di proporzionalità in senso stretto incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in emersione a seguito della scelta del mezzo idoneo e necessario.

(13)

Il T.a.r. per il Lazio, Roma, si pronuncia sul carattere personale e intrasmissibile della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.

[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione II ter, sentenza 6 luglio 2020, n. 7706 – Pres. ed Est. Morabito](#)

La licenza per la somministrazione di alimenti e bevande è un'autorizzazione personale ed intrasmissibile intrinsecamente inadatta ad essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda.

Normativa ed altre novità di interesse

(14)

[Ufficio Stampa della Corte costituzionale Comunicato dell'8 luglio 2020](#)

Ponte Morandi: non è illegittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione.